Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 90

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 16 aprile 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 31 agosto 1939-XVII, n. 2225.
Determinazione della foggia dello Stemma Imperiale dell'Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Volendo determinare la foggia dello Stemma Imperiale dell'Africa Orientale Italiana;

Veduti i Regi decreti-legge 9 maggio 1936-XIV, n. 754, convertito nella legge 18 maggio 1936-XIV, n. 867, e 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;

Sentito il Nostro Commissario presso la Consulta Araldica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana e del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

1. — Lo Stemma Imperiale dell'Africa Orientale Italiana è formato da uno scudo sannitico inquartato: Nel primo (Eritrea): troncato: al 1° d'argento alla leonessa illeopardita di rosso, armata d'oro, caricata di una stella d'argento sul cuore; al 2° ondato d'azzurro e d'argento di sei pezzi; Nel secondo (Amara): al 1° d'oro, al braccio steso vestito di manica di camicia nera impugnante con la mano destra di carnagione un gladio romano, il tutto posto in fascia; al 2° di rosso alla croce copta d'oro; Nel terzo (Somalia): troncato innestato d'argento sulla partizione; al 1° d'azzurro al leopardo d'oro, chiazzato di nero, sormontato da una stella d'argento nel punto del capo; al 2° di rosso a due stelle d'argento di sei raggi poste in fascia; Nel quarto (Galla e Sidama): d'oro alla fascia ondata di azzurro, accompagnata in capo da un aratro al naturale; Controinnestato, in capo (Scioa): d'azzurro al monte di cinque colli all'italiana d'argento, movente dalla punta, sormontato dall'emblema legionario romano d'oro; in punta (Harar): d'argento al montante di verde. Sul tutto allo Scudo di Savoia: di rosso alla croce d'argento.

Lo scudo:

accostato da due Fasci Littori, sostenuti da due leoni d'oro, linguati di rosso, controrampanti, con la testa in maestà, poggianti su una lista d'azzurro con la scritta: « FERT - FERT - FERT »;

accollato alla grande Collana dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata e alla decorazione dell'Ordine coloniale della Stella d'Italia;

sormontato dalla Corona Imperiale che è chiusa da otto vette d'oro (cinque visibili) moventi da aquile d'oro ad ali aperte, e da scudetti di Savoia sostenuti da Fasci Littori d'oro, alternati le une e gli altri con gruppi di tre perle disposte 1-2, riuniti con doppia curvatura sulla sommità, fregiata all'esterno da otto grosse perle decrescenti dal centro e sostenenti un globo d'oro cerchiato, cimato dalla Croce Mauriziana d'oro, trifogliata, sulla sommità del globo; il tutto con alla base un cerchio d'oro con i margini cordonati fregiato da otto grossi zaffiri e rubini, cinque visibili, divisi da otto nodi di Savoia, quattro visibili.

2. — La foggia del presente Stemma è approvata come è effigiata nella tavola unita al presente decreto, la quale sarà firmata dal Nostro Commissario presso la Consulta Araldica, con il visto, d'ordine Nostro, del DUCE del Fascismo, Capo del Governo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1939-XVIII
Atti del Governo, registro 414, foglio 143. — MANCINI

N.B. — La tavola a colori dello Stemma Imperiale verrà pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti.

REGIO DECRETO 30 novembre 1939-XVIII, n. 2226.

Autorizzazione alla Fondazione nazionale « Figli del Littorio » ad accettare una donazione.

N. 2226. R. decreto 30 novembre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, la Fondazione nazionale « Figli del Littorio » viene autorizzata ad accettare la donazione disposta a suo favore dalla Società anonima industrie navali meccaniche ed affini, in liquidazione, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1940-XVIII

REGIO DECRETO 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2227.

Cessione gratuita al Demanio dello Stato di una zona di terreno sita in Pozzuoli.

N. 2227. R. decreto 22 dicembre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvata e resa esecutiva la convenzione in data 14 dicembre 1937-XVI, stipulata in forma pubblica amministrativa presso l'Intendenza di finanza di Napoli, con la quale il signor Giacomo Poerio fu Gerardo cede in piena proprietà a titolo gratuito, al Demanio dello Stato, con l'uso di essa al Ministero dell'educazione nazionale, una zona di terreno di sua proprietà riportata in catasto del comune di Pozzuoli al foglio di mappa n. 21 particelle 90 e 158, partita 1317.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1940-XVIII

REGIO DECRETO 29 gennaio 1940-XVIII, n. 220.

Modificazione del regolamento generale delle Lotterie nazionali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto il regolamento generale delle Lotterie nazionali E. 42, Tripoli e Merano approvato con R. decreto 24 dicembre 1938, n. 2054;

Ritenuta l'opportunità di integrare alcune disposizioni del regolamento stesso;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È data facoltà al Ministro per le finanze di designare a far parte del Comitato generale e di quello esecutivo delle Lotterie nazionali E. 42, Tripoli e Merano, un funzionario del Ministero delle finanze, anche a riposo, che sia o sia stato di grado non inferiore al 5° e che abbia acquisito notevole esperienza nel servizio delle Lotterie nazionali.

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 17 del regolamento generale delle Lotterie nazionali è così modificato:

« I premi attribuiti ai venditori dei biglietti vincenti saranno pagati dal Ministero delle finanze — Servizi del lotto —

alla persona le cui generalità risultino segnate nella parte **anteriore** delle matrici dei biglietti; se nella **parte anteriore delle** matrici siano segnate le generalità di più persone il **pagamento** sarà effettuato a queste in parti eguali, a meno **che essi** concordemente chiedano **una diversa ripartizione** ».

Ordiniamo che il presente decreto, **munito del sigillo dello Stato, sia** inserto nella **Raccolta ufficiale delle leggi** e dei **decreti del** Regno d'Italia, mandando **a chiunque spetti** di **osservarlo** e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — TERUZZI

Visto, il *Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 420, *foglio* 37. — MANCINI

REGIO DECRETO 14 marzo 1940-XVIII.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Capanna » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 11 febbraio 1940-XVIII, con **la quale** il **Collegio** centrale arbitrale — costituito ai sensi **dell'art. 30** del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, **n. 1606**, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, **n. 291 — ha** riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera **nazionale** per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato **si** trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento **legislativo** perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « Capanna » riportato nel vigente catasto rustico **del comune** di Grazzanise in testa alla ditta Branco Domenico e Giovanni fu Roberto per una 1/2 e Branco Nicola fu **Giovanni** per l'altra 1/2, al foglio di mappa n. 6, particella **29, per** la superficie di ettari 0.76.26 e con la rendita **imponibile** di L. 76.26.

L'immobile sopradescritto confina: con la proprietà di **Nardelli Rosalia** di Antonio, con la proprietà della Parrocchia di Cancello goduta dal **sacerdote** Simeone e con la strada comunale delle « **40 Moggia** ».

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il di **8 marzo 1940-XVIII e intesa a conseguire** l'indicato **trasferimento**;

Veduto il piano sommario di **trasformazione** colturale dei **terreni** e **ritenuta** la **convenienza, ai** fini dell'Opera, che esso **sia effettuato**;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Capanna » sopradescritto è trasferito in **proprietà** dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, **la quale dovrà depositare alla Cassa** depositi e **prestiti la somma** di L. 1300 (milletrecento) da essa offerta come **indennità** e non accettata dagli aventi diritto, **in attesa della definitiva** liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *aprile* 1940 XVIII
Registro n. 5 *Finanze, foglio n.* 373. — D'ELIA

(1452)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 81

del 10 aprile 1940-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	68,45
Francia (Franco)	38,80
Svizzera (Franco)	444 —
Argentina (Peso carta)	4,48
Belgio (Belgas)	3,364
Canadà (Dollaro)	16,45
Danimarca (Corona)	—
Egitto (Lira egiziana)	70,20
Germania (Reichmark)	7,80
Jugoslavia (Dinaro)	44,40
Norvegia (Corona)	—
Olanda (Fiorino)	10,51
Portogallo (Scudo)	0,6602
Svezia (Corona)	4,520
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) conto globale (Cambio di Clearing)	13,9431
Romania (Leu) id. speciale (Cambio di Clearing)	12,1212
Romania (Leu) id. A (Cambio di Clearing)	10,5263
Spagna (Peseta) (Cambio di Clearing)	181 —
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43

Rendita 3,50 % (1906)	70,55
Id. 3,50 % (1902)	68,625
Id. 3,00 % Lordo	49,05
Id. 5 % (1935)	91,05
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	66,925
Id. Id. 5 % (1936)	92,15
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,425
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,95
Id. Id. 5 % - Id. 1941	100,05
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,525
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,375
Id. Id. 5 % - Id. 1944	96,30

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 %	329650	De Angelis Vincenzo di Luigi, domiciliato in Rocca di Papa (Roma). Ipotecato a favore del Ministero poste e telegrafi . . L.	119 —
Id.	609527	Biasi Maria fu Filippo, moglie di De Angelis Vincenzo, domiciliata in Rocca di Papa (Roma). Ipotecato a favore del Ministero poste e telegrafi . . . . »	38,50
Rendita 5 %	70315 70316	Giordano Arturo fu Enrico, domiciliato in Cava dei Tirreni (Salerno) . . . . »	1000 — 100 —
Cons. 3,50 %	846336	Faranda Maria fu Francesco, moglie di Albano Giuseppe, domiciliata a Tortorici (Messina). Vincolato per dote della titolare . . . . »	231 —
Redimibile 3,50 %	122604	Cicero Antonino fu Pasquale, domiciliato in Cefalù (Palermo) . »	840 —
Cons. 5 %	350340 Solo per il Certificato di usufrutto	Falce Giovanni, Michele, Carmela, nubile, fu Pietro, eredi indivisi del loro padre, domiciliati ad Harlford (U.S.A.); con usufrutto vitalizio a favore di Manzione Maria-Giovanna fu Pasquale, ved. di Falce Pietro, domiciliata ad Harlford (U.S.A.) »	175 —
Redimibile 3,50 %	127769 340532 340845	Petrarolo Mariangela fu Vincenzo, moglie di Filipponio Giuseppe fu Gaetano, domiciliata in Trinitapoli (Bari). Vincolati per dote della titolare . . . . »	140 — 59,40 766,50
Cons. 3,50 %	328826 Solo per il Certificato di proprietà	Buissoney Valentina ed Emilia fu Giovanni, minori sotto la p. p. della madre Simon Valentina ved di Buissoney Giovanni dom. in Cesana (Torino) e vincolato di usufrutto a favore di Simon Valentina di Giustino ved. di Buissoney Giovanni . »	38,50
Cons. 5 % P. C.	3896	Minchioni Carlo di Luigi dom. a Firenze . . . . »	20 —
Cons. 3,50 %	432255 Solo per il Certificato di proprietà	Pugliese Clemenza fu Eugenio moglie di Ottolenghi Giuseppe di Moise Zecut dom. in Luino (Como) con usufrutto vitalizio a favore di Ottolenghi Giuseppe di Moise Zecut dom. in Luino (Como) . . . . »	525 —
Rendita 5 %	35270 Solo per il Certificato di usufrutto	Durbano Claudio di Giovanni dom. in Torino con usufrutto vitalizio a favore di Gariglio Paola in Durbano fu Giovanni. »	2400 —
Redimibile 3,50 %	73378 365000	Corpo Volontario Pompieri comm. Giovanni Antonini di Vocca (Vercelli) . . . . »	70 — 35 —
Cons. 3,50 %	688034	Comune di Vocca (Novara). Erogato a favore del Corpo volontari pompieri comm. Giovanni Antonini di Vocca . . . »	70 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 4 dicembre 1939-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(5321)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

1ª pubblicazione. **Diffida per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico.**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio '910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Red. 3,50	80783 solo per la proprietà	Ferraris Ettore di Giovanni minore sotto la patria potestà del padre dom. in Casale Monferrato (Alessandria); con usufrutto vitalizio a favore di Ferraris Giovanni fu Lazzaro . L.	**87,50**
Id.	491711 solo per l'usufrutto	Gelosi Giorgio fu Giovanni con usufrutto a favore di Bobbio Ginevra fu Giuseppe ved. Gelosi . . . . »	**483 —**
Cons. 3,50	487490 solo per la proprietà	Colla Semiramide di Augusto, nubile, dom. in Roma, con usufrutto vitalizio a favore di Colla Sigismonda fu Carlo, moglie di Ghirardini Goffredo dom. in Genova . . . . »	1260 —
Id.	35290	Comune di Prato per fiorini 74,56; di Cignone per fiorini 82,28; di Persico per fiorini 104,16; di Casalsigone per fiorini 48,48; di Grontardo per fiorini 153,52; di Levata per fiorini 34,40; provincia di Cremona . . . . »	**35 —**
Id.	35392	Comune di Levata per fiorini 70,24; di Monasterolo per fiorini 29,36; provincia di Cremona . . . . »	**7 —**
Id.	240488	Asilo infantile di Levata rappresentato dall'Amministrazione comunale di Grottardo (Cremona) legato Ferrari Teresa . . »	**70 —**
Id.	80604	Comune di Gambina Barchetti (Cremona) . . . . . . »	**7 —**
Id.	35394		**14 —**
Id.	35393	Comune di Levata (Cremona) . . . . »	**3,30**
Id.	35391		**14 —**
Id.	35390		**14 —**
Id.	35291	Comune di Grontardo (Cremona) . . . . »	**63 —**
Red. 3,50	169750 solo per la proprietà	Bozzo Giuseppe, Luigi e Fortunato fu Pasquale, minori, sotto la patria potestà della madre Malvini Prospera fu Luigi ved. di Bozzo Pasquale dom. a Camogli (Genova); con usufrutto a favore di Malvini Prospera fu Luigi, ved. di Bozzo Pasquale dom. a Camogli (Genova) . . . . »	**59,50**
Id.	504241	Bianco Giovanni di Giovanni dom. a Castellaneta (Taranto) . »	**1190 —**
Id.	44277 solo per la proprietà	Pennacchio Raffaela di Francesco minore sotto la patria potestà del padre dom. a S. Maria Capua Vetere; con usufrutto vitalizio a favore di Pennacchio Francesco fu Pasquale dom. a S. Maria Capua Vetere . . . . »	**175 —**
Cons. 3,50	728108	Rizzo Giovanna fu Giacomo moglie di Vitale Gioacchino di Giovanni, dom. a Milazzo (Messina); vincolato come dote della titolare . . . . »	**251 —**
Id.	249898 solo per la proprietà	Muro Livia Salettina fu Michele, nubile, dom. a Napoli; con usufrutto a Scotto di Vettino Lucia fu Michele ved. di Michele Muro . . . . »	**14 —**
Id.	199603 solo per la proprietà	Figli nascituri del nobile conte Camillo Emo Capodistria fu Federico, dom. a Cessalto (Treviso); con usufrutto al nobil conte Camillo Emo Capodistria fu Federico . . . . . »	**731,50**
Id.	682114	Guaschino Erminia fu Francesco nubile, dom. in Genova . . »	**210 —**

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Red. 3,50	384832 solo per la proprietà	Padiglione Salvatore fu Ignazio, dom. a Resina (Napoli); con usufrutto vitalizio a favore di Scotto di Santolo Angelina fu Giovanni ved. di Padiglione Ignazio, dom. a Resina (Napoli)	350 —
Id.	384830 solo per la proprietà	Padiglione Vincenzo fu Ignazio, dom. a Resina (Napoli); con usufrutto a favore di Santolo Angelina fu Giovanni ved. di Padiglione Ignazio, dom. a Resina (Napoli)	350 —
Id.	450244 solo per la proprietà	Franchomme Antonio di Alberto, dom. a Sarno (Salerno); con usufrutto vitalizio a favore di Franchomme Felice fu Luigi	3500 —
Cons. 3,50	836720 solo per la proprietà	Franchomme Emilio di Alberto, dom. a Sarno (Salerno); con usufrutto vitalizio a favore di Franchomme Felice fu Luigi	3500 —
Prest. Naz. 5 %	39205	Bianchini Igino fu Mariano, dom. in Roma e vincolato ai termini e per gli effetti della legge 9 febbraio 1928, n. 371	3150 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 5 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1407)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 16 posti di tenente del Genio navale in servizio permanente effettivo nella Regia marina

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;
Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 30 novembre 1936, n. 2406;
Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1939-XVII;

Decreta:

E' approvata l'unita notificazione di concorso per 16 posti di tenente del Genio navale in servizio permanente effettivo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 6 marzo 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

Notificazione di concorso per titoli per 16 posti di tenente del Genio navale in servizio permanente effettivo.

Art. 1.

In base al decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 3 ottobre 1939-XVII, è aperto un concorso per titoli alla nomina di n. 16 tenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio navale.

Art. 2.

Il concorso avrà luogo in Roma alla data che sarà stabilita e comunicata in tempo utile ai concorrenti.

Art. 3.

Possono prendere parte al concorso i laureati in ingegneria navale e meccanica, o civile, o industriale, che alla data della presente notificazione non abbiano oltrepassato il 30° anno di età.

A norma dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, modificato dalla legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, il limite di età è elevato: di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data di cui al 1° comma dell'art. 7 della presente notificazione, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali elevazioni si cumulano fra di loro.

Art. 4.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani, di razza non ebraica ed iscritti al P.N.F.;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti a Roma presso il Ministero della marina.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori, rispettivamente a m. 1,55 ed a m. 0,80, e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, senza correzione, controllato con le tavole ottotipiche De Wecker, non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

V. binoculare = 1/2, a 5 metri di distanza;
V. monoculare = 1/4, a 5 metri di distanza.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate Holmgreen, deve essere assolutamente normale, e così pure normale deve essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 5.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito, come risulterà dai punti ottenuti.

A parità di punti si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni.

A parità di altri titoli, costituiranno titolo di preferenza, nell'ordine sottoindicato:

a) la laurea in ingegneria navale e meccanica;
b) la comprovata conoscenza di lingue estere (francese, inglese, tedesca) da documentarsi;
c) titoli speciali riferentisi a pubblicazioni o a servizio prestato presso aziende pubbliche o private.

Per il titolo b) è riservata alla Commissione giudicatrice la facoltà di sottoporre i candidati, che abbiano dichiarato di conoscere lingue estere, ad una prova pratica, consistente nella traduzione estemporanea di un brano di rivista scientifica francese, inglese o tedesca. Tale prova si potrà effettuare in occasione della presentazione per la visita medica.

Art. 6.

Lo stipendio iniziale è di L. 12.400 annue, cui debbono aggiungersi il supplemento di servizio attivo di L. 2.300 annue, l'indennità militare di L. 2.600 annue e l'eventuale aggiunta di famiglia.

Art. 7.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 6, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione stato giuridico) entro il 60° giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, con l'indicazione esatta del domicilio dei concorrenti e l'elenco degli eventuali titoli di cui all'art. 5, e corredate dei seguenti documenti, debitamente legalizzati dalle competenti autorità:

a) certificato di cittadinanza italiana;
b) documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista (costituito da un certificato, in carta bollata da L. 4, rilasciato dal segretario — o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia — del competente Fascio di combattimento, e vistato dal segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo della Provincia a cui il Fascio appartiene), attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili e indicante l'anno, il mese e il giorno della iscrizione.

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno presentare il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero. Quest'ultimo certificato, redatto su carta legale, dev'essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci italiani all'estero;

c) estratto del registro degli atti di nascita (sono esclusi i certificati di nascita);
d) diploma originale di laurea, oppure copia autentica di esso, rogata da Regio notaio;
e) certificato di abilitazione all'esercizio professionale;
f) stato dei punti riportati nei singoli esami in tutte le materie del quinquennio di studi superiori fino alla laurea (corso preparatorio e corso triennale di applicazione) e nell'esame di abilitazione;
g) certificato di stato libero o, se trattisi di ammogliato, copia dell'atto di matrimonio e certificato di stato di famiglia.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno, entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere il Regio assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso, ammogliato, se egli non avrà ottemperato alla disposizione del precedente capoverso o se non avrà ottenuto il Regio assentimento;

h) certificato generale negativo del casellario giudiziario;
i) certificato di buona condotta, rilasciato dall'autorità comunale competente e vidimato dal prefetto;
l) titoli scientifici e titoli speciali di carriera, se posseduti dall'aspirante;
m) certificato di esito di leva. Se il concorrente ha già prestato o presta servizio militare, deve invece esibire il foglio di congedo, o la copia dello stato di servizio militare, o il foglio matricolare;
n) fotografia del concorrente con la firma debitamente autenticata.

I documenti di cui alle lettere a), c), g), h) e i), dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio o ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, od impiegati dello Stato in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentazione dei documenti di cui alle lettere a), h) e i).

Gli aspiranti ed allievi ufficiali dovranno presentare tutti i documenti indicati nel presente art. 7 e dovranno indicare nella domanda anche il domicilio della famiglia.

Non verranno prese in considerazione le domande che, entro il termine stabilito, perverranno non corredate dei documenti prescritti dal presente articolo. Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

I concorrenti residenti nei territori italiani dell'Africa o nei possedimenti italiani dell'Egeo, o all'estero, potranno essere ammessi al concorso presentando, entro il termine prescritto dal 1° comma del presente articolo, la sola domanda, salvo a produrre i documenti successivamente ed in ogni caso non oltre 30 giorni dalla scadenza di esso.

Il Ministero potrà accordare un ulteriore termine, oltre quelli indicati nel 1° e nel penultimo comma del presente articolo, per la regolarizzazione di documenti formalmente imperfetti.

Art. 8.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati.

Art. 9.

L'ammissione al concorso può essere negata con provvedimento non motivato e insindacabile del Ministro.

L'ammissione stessa può inoltre essere accordata sotto riserva, in relazione a quanto è detto nei due ultimi commi dell'art. 7 e nell'art. 8.

Art. 10.

La verifica dei titoli e la compilazione della graduatoria degli idonei saranno eseguite da una Commissione speciale, che sarà nominata dal Ministro per la marina.

Detta Commissione, in via preliminare, stabilirà i criteri generali da seguire e potrà stabilire coefficienti da applicare ai risultati degli esami sostenuti dagli aspiranti nel quinquennio di studi superiori e per l'abilitazione. Essa potrà inoltre stabilire, sempre in via preliminare, un minimo di votazione, così per gli esami speciali come per quelli di laurea e di abilitazione, al disotto del quale non sarà dichiarata l'idoneità alla nomina.

Art. 11.

Ciascuno dei vincitori del concorso, assumendo servizio, ha diritto soltanto al rimborso della spesa di viaggio personale in seconda classe, per raggiungere la sede assegnatagli, purchè sia diversa da quella nella quale aveva la residenza prima di essere nominato. Per il detto viaggio l'ufficiale riceverà lo scontrino ferroviario a tariffa militare.

Art. 12.

I vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale equipaggi marittimi con ferma di anni sei, a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

I vincitori del concorso, nominati tenenti, prenderanno posto nel rispettivo ruolo, secondo le norme dell'art. 4 del R. decreto-legge 30 novembre 1936, n. 2406.

Art. 14.

I vincitori del concorso, assunti in servizio, dovranno seguire un breve corso di istruzione militare presso la Regia Accademia navale.

Inoltre, coloro che non siano laureati in ingegneria navale e meccanica saranno inviati a compiere corsi speciali per completare la loro cultura professionale. La durata e le modalità di tali corsi saranno stabilite dal Ministero della marina.

Art. 15.

Nel caso che un candidato, risultato vincitore del concorso, rinunzi alla nomina prima che questa abbia luogo, si potrà procedere alla nomina, in sua vece, del candidato, risultato idoneo, che segue nella graduatoria l'ultimo dei candidati assunti in servizio.

Art. 16.

Copie della presente notificazione potranno essere richieste al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione S.G.P.M.) nonchè ai Comandi in capo dei Dipartimenti militari marittimi di La Spezia, Napoli e Taranto ed al Comando militare marittimo autonomo di Venezia.

Roma, addì 6 marzo 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

(1423)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorsi a trenta posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza, a dieci posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette e a due posti di operaio in prova nel ruolo del personale subalterno dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli Uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli Uffici direttivi finanziari;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sulla assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali, ed i successivi Regi decreti 5 settembre 1938, n. 1514, e 29 giugno 1939, n. 898;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, e la legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Visto il decreto 3 ottobre 1939-XVIII, del Capo del Governo, che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno XVIII;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli ai quali non sono ammesse a partecipare le donne, nè gli appartenenti alla razza ebraica secondo le norme fissate dall'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728:

1° a trenta posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza;

2° a dieci posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette;

3° a due posti di operaio in prova nel ruolo del personale subalterno dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette.

Un decimo dei posti messi a concorso è riservato ai candidati che si trovano nelle condizioni richieste dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi anzidetti gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di licenza elementare (compimento superiore 5ª elementare).

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate al Ministero delle finanze (Ufficio centrale del personale) oppure alle Intendenze di finanza, entro il termine perentorio di 60 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Ufficio centrale del personale) man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno in cui furono presentate.

Nella domanda l'aspirante dovrà specifiare il concorso cui intende prendere parte, indicare il proprio domicilio e recapito e dichiarare anche che, in caso di nomina, è disposto a raggiungere qualsiasi residenza.

Qualora l'aspirante intenda partecipare a più di uno dei concorsi indetti, dovrà produrre distinte domande.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato dopo il 5 maggio 1936-XIV a relative operazioni militari.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista o per i fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale, dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV, a relative operazioni militari, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino inscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato, per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, e per il personale civile non di ruolo, che alla data del 4 febbraio 1937 prestava ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali eccetto quella ferroviaria, ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4;

3) certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante la iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio. L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Per gli iscritti al P.N.F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) dal competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale o, in sua vece, dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento, in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato per ratifica da S. E. il Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato o da uno dei Vice segretari, ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso; dovrà inoltre, attestare che la iscrizione non subì interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero, dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista, mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 4 rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato o di uno dei Vice segretari o del Segretario amministrativo del Partito stesso.

Il certificato d'iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al P.N.F. dei cittadini sammarinesi, residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti l'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

5) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 12;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà, o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della Milizia volontaria sicurezza nazionale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione questa deve essere specificamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

8) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV, a relative operazioni militari.

Detti aspiranti presenteranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922, o la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, o analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme, avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, o infine mediante un'attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, nella quale siano altresì indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta al candidato la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno dimostrare la loro qualità i primi, mediante certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) titolo di studio;

10) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

11) rapporto informativo sulla durata e natura del servizio, sulla condotta, capacità, diligenza ed idoneità dell'aspirante, con l'indicazione del giudizio complessivo, da esprimersi con una delle qualifiche di « ottimo - distinto - buono - mediocre - cattivo ». Tale documento deve essere prodotto dai soli aspiranti che siano in servizio non di ruolo alla dipendenza dello Stato e deve essere rilasciato dal competente capo dell'ufficio.

I certificati di nascita, i certificati medici, quelli di cittadinanza italiana e di buona condotta, nonchè lo stato di famiglia potranno anche essere rilasciati in carta non bollata purchè nel loro contesto si faccia risultare della condizione di povertà del candidato, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di P. S.

I certificati del casellario giudiziale saranno rilasciati in esenzione dal bollo, purchè la richiesta sia trasmessa al procuratore del Re, per il tramite del podestà, e sia corredata dal prescritto certificato di indigenza.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del precedente decreto.

La legalizzazione della firma, da parte del presidente del Tribunale o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 4, 8, 9 e 10 dell'art. 4, insieme a copia dello stato di servizio rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 6, 7 e 8 del precedente articolo, un certificato rila-

sciato, su carta da bollo da L. 4, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che risiedono all'estero o nelle Colonie potranno presentare, in termine, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti, nel termine perentorio di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, cui si aspira, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, per i coniugati.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero (Ufficio centrale del personale) dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Anche i documenti, attestanti i titoli di preferenza agli effetti della nomina al posto, cui si aspira, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 5 primo capoverso.

Ove il candidato chieda di partecipare a più di uno dei concorsi indetti, potrà documentare una sola delle domande, facendone riferimento nelle altre.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione per il personale subalterno, in base agli elenchi degli aspiranti che l'Ufficio centrale del personale avrà cura di comunicare muniti delle occorrenti annotazioni, formerà, dopo l'esame dei documenti e la valutazione dei titoli presentati da ogni singolo aspirante, distintamente per ciascuno dei concorsi specificati ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 1 del presente bando, apposita graduatoria di merito.

Salvi i diritti preferenziali, a favore degli invalidi di guerra o per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, degli ex combattenti della guerra 1915-1918, degli iscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922, di coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e di coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV, a relative operazioni militari, degli orfani di guerra e dei caduti per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, l'assegnazione dei posti sarà fatta ai sensi dell'art. 211 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, secondo l'ordine seguente:

1° a coloro che abbiano prestato servizio nei corpi militari;

2° ai figli degli impiegati dello Stato.

Tra gli aspiranti che appartengono ad una delle predette categorie la preferenza sarà data, nella categoria, a coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, nell'Amministrazione che conferisce i posti, e tra questi agli ammogliati con prole rispetto a quelli senza prole, ed a questi ultimi rispetto ai celibi.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176.

L'aliquota dei posti da assegnarsi ai sensi del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, è elevata fino a non oltre la metà dei posti messi a concorso in corrispondenza ad altrettanti posti non coperti da altri candidati idonei a favore dei quali sia già prevista analoga riserva dalle disposizioni ora in vigore.

Art. 9.

I posti di operaio in prova nel ruolo del personale subalterno dei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette, di cui all'art. 1, n. 3 del presente bando, saranno conferiti, su proposta del direttore dei Laboratori chimici, agli aspiranti che, oltre che possedere i requisiti prescritti, dimostreranno, con prova pratica di esame, da sostenersi nel luogo e nel giorno che verranno a tempo opportuno notificati agli interessati, di possedere la necessaria attitudine a ricoprire i posti stessi.

Art. 10.

I vincitori dei concorsi, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina al posto di ruolo, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori dei concorsi che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 1° gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad inserviente di ruolo, con riserva di anzianità.

Art. 11.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi saranno approvate con decreto Ministeriale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione delle graduatorie, decide in via definitiva, il Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione.

Art. 12.

A coloro che conseguono la nomina compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in terza classe, per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile di L. 300 (trecento), diminuito del 12 per cento a mente del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, e aumentato a mente dei Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, e della legge 29 aprile 1939, n. 591, oltre l'aggiunta di famiglia, in quanto ne abbiano diritto, secondo le vigenti disposizioni.

Qualora siano destinati a prestare servizio nel luogo del loro domicilio, l'assegno mensile è ridotto alla metà.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali, conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 ottobre 1939-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1940-XVIII
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 307. — D'ELIA.

(1438)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso a 60 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto-legge 23 febbraio 1937-XV, n. 220, e le successive sue modificazioni;

Viste le norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive estensioni, concernenti i titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto l'articolo 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e l'articolo 87 del R. decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1587;

Visto l'articolo 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a 60 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

I posti di cui sopra sono suddivisi fra le diverse categorie di detto Corpo, nella seguente misura:

n. 37 per le categorie 1ª e 4ª (ingegneri aeronautici e ingegneri d'armamento). Il Ministro si riserva di assegnare i vincitori all'una o all'altra categoria, tenendo conto delle loro aspirazioni subordinatamente alle esigenze del servizio;

n. 14 per la categoria 2ª (ingegneri edili);

n. 6 per la categoria 3ª (ingegneri radioelettricisti;

n. 3 per la categoria 5ª (ingegneri chimici).

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, possono percorrere la carriera fino al grado di generale ispettore (grado 3°).

Gli stipendi e le indennità sono quelli previsti dal R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, ridotti ai sensi dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18, e 14 giugno 1934, n. 1038, e con gli aumenti di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, e 27 giugno 1937-XV, n. 1033.

Inoltre agli ufficiali stessi spetta l'indennità di volo nella misura ed alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a loro domanda, i cittadini italiani, non appartenenti alla razza ebraica, che abbiano conseguito la laurea in ingegneria in una Scuola del Regno, nonchè l'abilitazione all'esercizio della professione (per i concorrenti alle categorie 1ª, 2ª, 3ª e 4ª); ovvero la laurea in ingegneria chimica, in chimica od in chimica industriale, conseguita in una Scuola del Regno, nonchè l'abilitazione all'esercizio della professione (per i concorrenti alla categoria 5ª).

Art. 4.

Per essere ammessi al concorso, i concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

1) essere inscritti al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti;

2) non avere oltrepassato il 30° anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione inscritto al Partito Nazionale Fascista, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per coloro che, in possesso del brevetto di ferito per la causa nazionale, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa di ferite, anche se posteriore alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra loro, purchè complessivamente non si superi il 45° anno di età, alla data del presente decreto.

In ogni caso, però, non potranno essere nominati — anche se vincitori del concorso — coloro che all'atto della nomina abbiano superato il limite di età previsto dalle vigenti disposizioni per la cessazione dal servizio permanente;

3) risultare di buona condotta pubblica e privata;

4) avere l'idoneità fisica per il servizio militare incondizionato in patria ed in colonia e l'idoneità al volo almeno come passeggero.

L'accertamento relativo verrà fatto mediante visita sanitaria alla quale i concorrenti saranno sottoposti a cura del Ministero dell'aeronautica, prima dell'inizio degli esami. Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

Art. 5.

Le domande di ammissione, sottoscritte di pugno del concorrente, dovranno essere redatte in carta da bollo da lire 6, contenere l'esatta indicazione della categoria per la quale l'interessato intende concorrere e pervenire al Ministero dell'aeronautica (Direzione generale del personale militare - 2° reparto - Ufficio concorsi - 1ª Sezione) non oltre il 60° giorno dopo quello della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto, corredate dei seguenti documenti:

1) documento comprovante l'inscrizione al Partito Nazionale Fascista (costituito da un certificato in carta bollata da L. 4 rilasciato dal segretario o vice segretario se trattasi di capoluogo di provincia - del competente Fascio di combattimento e vistato dal segretario federale o dal segretario federale amministrativo della provincia a cui il Fascio appartiene) attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti e indicante l'anno, il mese e il giorno della inscrizione.

Qualora tale certificato sia presentato anche ai fini della proroga sul limite massimo di età, esso deve rispondere inoltre ai seguenti requisiti:

a) contenere l'espressa menzione, anche se negativa, delle eventuali interruzioni;

b) essere firmato personalmente dal competente segretario federale (senza possibilità di sostituzione con altra firma);

c) essere ratificato dall'Eccellenza il Segretario del Partito Nazionale Fascista o dai vice segretari, che sono autorizzati a firmare atti ufficiali del Partito.

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno presentare il certificato di inscrizione ai Fasci italiani all'estero.

Quest'ultimo certificato, redatto su carta legale, deve essere firmato personalmente dal segretario dei Fasci all'estero competente, ovvero, dal Segretario generale o da uno degli ispettori dei Fasci all'estero.

Dovrà inoltre soddisfare ai requisiti di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) quando sia prodotto anche ai fini della proroga sul limite massimo di età;

2) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal prefetto ovvero — qualora l'atto sia stato desunto dai registri di cittadinanza e rilasciato dall'ufficiale di stato civile — dal presidente del tribunale competente ovvero dal pretore del mandamento nella cui circoscrizione si trova il comune dal quale l'atto proviene;

3) estratto dell'atto di nascita (non certificato), legalizzato dal presidente del tribunale oppure dal pretore del mandamento nella cui circoscrizione si trova il comune dal quale l'atto proviene, rilasciato ai sensi del Regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238;

4) certificato di stato libero (per i celibi) o stato di famiglia (per gli ammogliati) legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore del mandamento nella cui circoscrizione si trova il comune dal quale l'atto proviene;

5) certificato generale del casellario giudiale debitamente legalizzato, rilasciato dalla Regia procura del Re del luogo di nascita del candidato;

6) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del comune ove il concorrente ha il domicilio o la sua abituale residenza, vistato per conferma dal prefetto;

7) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare regolarmente aggiornata (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi fra questi ultimi, i candidati che siano già stati arruolati dai Consigli di leva ancorchè non abbiano prestato servizio militare); oppure certificato di inscrizione nelle liste di leva o esito di leva, rilasciato dal podestà del comune in cui il candidato ha il domicilio, per i candidati che per qualsiasi motivo non siano stati arruolati dai Consigli di leva;

8) diploma originale di laurea o copia notarile del medesimo debitamente legalizzato, oppure certificato di laurea, vistato dal rettore dell'Università o dal capo dell'Istituto superiore da cui esso viene rilasciato, fermo l'obbligo di sostituire tale certificato a richiesta dell'Amministrazione, col relativo diploma originale;

9) uno o più certificati attestanti:

a) i punti riportati negli esami speciali in tutte le materie del corso di studi universitari fino alla laurea;

b) il punto conseguito nella laurea;

10) certificato comprovante di aver sostenuto con esito favorevole gli esami di Stato (per i concorrenti che si sono laureati nel l'anno 1925 e posteriormente).

I concorrenti laureati nell'anno 1939 che debbano ancora sostenere gli esami di abilitazione all'esercizio della professione possono presentare il relativo certificato fino al giorno precedente a quello delle prove scritte;

11) fotografia recente, con firma del candidato autenticata da un Regio notaio o dal podestà del comune in cui l'aspirante ha il domicilio o la sua abituale residenza, oppure, se il candidato è in servizio militare, autenticata dal comandante del Corpo od Ente dai quali egli dipende;

12) documenti in carta bollata da L. 4 che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono a parità di merito i diritti preferenziali di cui ai Regi decreti-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni. Coloro che siano in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di ferito per la causa fascista debbono produrre il brevetto stesso in originale o in copia autenticata dal Regio notaio e debitamente legalizzata, ovvero un certificato del Segretario o Vice segretario del Partito Nazionale Fascista che attesti che l'interessato è in possesso dei suddetti brevetti.

Ove i titoli che possono dar luogo alle preferenze suddette si siano maturati dopo il termine di scadenza del concorso, i relativi

documenti potranno essere presentati fino a tutto il giorno precedente a quello dell'inizio degli esami;

13) ogni altro titolo di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

Nella domanda i concorrenti dovranno elencare i documenti ed i titoli allegati ed il loro preciso recapito (delle successive eventuali variazioni di quest'ultimo dovranno dare tempestiva comunicazione a mezzo di lettera raccomandata indirizzata al Ministero dell'aeronautica - Direzione generale del personale militare - 2° Reparto - Ufficio concorsi - 1ª Sezione).

I documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo. Per i certificati rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma, non è necessaria la legalizzazione.

I documenti di cui ai nn. 1), 2), 4) (eccetto per l'atto di matrimonio), 5), 6), 7) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Qualora però il concorrente abbia titolo agli aumenti di età previsti per i coniugati (con o senza prole) o per i vedovi con prole, lo stato di famiglia dovrà essere di data non anteriore a quella di scadenza del presente concorso, e dovrà pervenire al Ministero inderogabilmente non più tardi del 15° giorno successivo a quello della scadenza medesima.

I concorrenti che fossero già impiegati di ruolo dello Stato ovvero ufficiali o sottufficiali in servizio permanente nelle Forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai nn. 2), 5) e 6) ma dovranno allegare alla domanda un certificato in carta da bollo rilasciato dall'Amministrazione dalla quale essi dipendono, comprovante la loro qualità all'atto della presentazione della domanda.

I militari in servizio - stante il termine perentorio dell'arrivo delle domande al Ministero - sono autorizzati a trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono, che — eventualmente — farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

La data di arrivo della domanda e dei documenti risulta dal bollo di ufficio, e non è amessa altra prova in contrario come pure non è ammesso il riferimento a documentazione presentata presso altre Amministrazioni.

Non saranno prese in considerazioni quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito; la mancanza o la irregolarità formale anche in uno solo dei documenti prescritti comporta l'esclusione del candidato dal concorso.

Disposizioni speciali per i residenti in Africa Orientale Italiana.

I concorrenti che risiedono nei territori dell'Africa Orientale Italiana potranno far pervenire, sempre entro il termine di cui al presente articolo, la sola domanda, corredata da una dichiarazione rilasciata dall'autorità militare o civile del luogo di residenza, attestante che il concorrente stesso alla data della domanda risiedeva effettivamente in colonia.

Tutti gli altri documenti dovranno in ogni caso pervenire al Ministero non più tardi del 30° giorno successivo a quello della scadenza del concorso.

Disposizioni speciali per i concorrenti residenti all'estero.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno far pervenire sembre nel termine di cui al presente articolo, la sola domanda, corredata da una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità consolare attestante che il concorrente stesso, alla data della domanda risiedeva effettivamente all'estero. Tutti gli altri documenti dovranno in ogni caso pervenire al Ministero almeno cinque giorni prima che abbiano inizio le prove di esame.

Qualora la chiamata agli esami avvenga prima che il candidato abbia fatto pervenire i documenti, la definitiva ammissione al concorso resta subordinata al riconoscimento della regolarità di tutti i documenti da parte del Ministero; in caso contrario la chiamata si intenderà come non avvenuta.

Art. 6.

Ai fini della graduatoria di cui all'art. 8 alle domande potranno altresì essere allegati:

a) laurea in ingegneria aeronautica;

b) altri titoli di studio oltre quello necessario per partecipare al concorso;

c) documenti comprovanti il tempo trascorso in servizio tecnico aeronautico di Stato o presso l'industria aeronautica privata e gli incarichi disimpegnati;

d) brevetti aeronautici di pilota o di osservatore;

e) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico scientifico (è sufficiente l'enumerazione dei titoli con impegno del candidato di provare all'atto in cui si presenterà agli esami di concorso quanto è stato asserito);

f) ogni altro titolo di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

Art. 7.

Il Ministero dell'aeronautica, indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati, ed in qualunque stadio del concorso, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, si riserva il diritto di escludere dal concorso stesso o dalla nomina, senza addurne i motivi, coloro che a suo giudizio insindacabile, non ritenesse di dover ammettere a far quarte della Regia aeronautica.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma nei giorni di cui sarà data comunicazione con avviso personale, ai singoli candidati.

Gli ammessi saranno sottoposti da parte di una commissione che sarà nominata con successivo decreto, a cinque esami sulle seguenti materie:

a) per le categorie 1ª e 4ª (ingegneri aeronautici e di armamento):

1) meccanica razionale (prova scritta);
2) meccanica applicata alle macchine (prova scritta);
3) macchine termiche ed idrauliche (prova scritta);
4) disegno di macchine;
5) lingue estere (prova scritta);

b) per la categoria 2ª (ingegneri edili):

1) meccanica razionale (prova scritta;)
2) meccanica applicata alle costruzioni (prova scritta);
3) costruzioni civili (prova scritta);
4) disegno di architettura;
5) lingue estere (prova scritta);

c) per la categoria 3ª (ingegneri radioelettricisti):

1) meccanica razionale (prova scritta);
2) elettrotecnica (prova scritta);
3) macchine termiche ed idrauliche (prova scritta);
4) disegno di impianti e macchine elettriche;
5) lingue estere (prova scritta);

d) per la categoria 5ª (ingegneri chimici):

1) chimica generale (prova scritta);
2) analisi qualitativa (prova pratica e relazione);
3) analisi quantitativa (prova pratica e relazione);
4) chimica tecnologica (prova scritta);
5) lingue estere (prova scritta).

Per tutti gli esami scritti o di disegno, eccezione fatta per quelli di lingue estere, sarà dettato un unico tema, consistente in una applicazione della teoria che verrà estratto a sorte fra tre prescelti dalla commissione esaminatrice.

L'estrazione a sorte avverrà nell'aula di esame e come sorteggiatore sarà designato un candidato.

Per gli esami di lingue estere la commissione esaminatrice distribuirà, a ciascuno dei singoli candidati, un brano da tradurre eguale per tutti, e che in linea di massima tratterà argomento tecnico.

Al presente bando sono allegati i programmi.

I temi verranno svolti dal candidato nel tempo massimo, che sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

E' fatto assoluto divieto ai candidati di consultare, per lo svolgimento dei temi scritti e per le prove di disegno, trattati di qualsiasi genere e tanto meno raccolta di esercizi e pertanto saranno senz'altro esclusi dal concorso quei candidati i cui temi a parere insindacabile della commissione esaminatrice risultassero svolti con l'ausilio di appunti o pubblicazioni non ammesse, comunque redatte o divulgate.

E' solo consentita la consultazione dei manuali del Colombo e della Hütte e delle Tabelle per chimici del Kuster.

Il massimo dei punti per ciascuna prova è di 20.

Il candidato per essere dichiarato idoneo, dovrà conseguire in ciascuna prova almeno 12 punti.

Per la formazione della graduatoria di coloro che hanno ottenuto la idoneità in tutte le prove i punti di merito ottenuti in ciascun esame saranno moltiplicati per i coefficienti qui appresso indicati e quindi sommati:

meccanica razionale o chimica generale, coefficiente 4;

meccanica applicata alle macchine o meccanica applicata alle costruzioni e elettrotecnica, coefficiente 4;

macchine termiche ed idrauliche e costruzioni civili o analisi qualitativa, coefficiente 4;

analisi quantitativa, coefficiente 3;

disegno di macchine o disegno di architettura o disegno di impianti o macchine elettriche o chimica tecnologica, coefficiente 2; lingua estera obbligatoria, coefficiente 1.

E' obbligatoria la sola traduzione dal francese; qualora il candidato sostenga anche gli esami in altre lingue (tedesco e inglese) al punteggio generale verranno aggiunti i punti conseguiti nelle prove facoltative (purchè raggiungano almeno i 12/20 moltiplicato per il coefficiente 1/5).

Gli altri titoli eventualmente posseduti dai concorrenti saranno valutati aggiungendo alla suddetta somma:

— 10 punti per la laurea in ingegneria aeronautica, conseguita nel Regno;

— 5 punti per ogni laurea conseguita nel Regno, oltre il titolo di studio che ha dato diritto di ammissione al concorso ed oltre quella di ingegneria aeronautica suddetta;

— 2 punti per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di servizio tecnico aeronautico;

— 4 punti per il brevetto di pilota militare;

— 2 punti per il brevetto di osservatore o per il brevetto di pilota di aeroplano o di pilota premilitare o di pilota civile.

La commissione ha altresì facoltà di assegnare, a suo giudizio insindacabile, da 1 a 4 punti complessivamente per le pubblicazioni ed i titoli di cui alle lettere *e*) e *f*) del precedente articolo 6.

Per ciascuna delle categorie di cui all'articolo 1 sarà fatta una graduatoria determinata dalla somma complessiva dei punti, ottenuta come sopra specificato. A parità di merito si applicano le norme contenute nel R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive aggiunte ed estensioni.

Art. 9.

La nomina a tenente del genio aeronautico, sarà conferita in ordine di merito ai concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria delle singole categorie, nei limiti dei posti indicati nell'articolo 1, e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso nelle singole categorie non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero in caso di rinuncia alla nomina stessa da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo crederà del caso, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati dai rinunciatari.

Qualora i posti messi a concorso per una categoria non potessero essere ricoperti per mancanza di concorrenti riconosciuti idonei, il Ministero si riserva la facoltà di devolvere i posti medesimi ad altre categorie, in aumento ai posti messi a concorso nelle categorie stesse, a suo giudizio discrezionale ed a seconda delle esigenze di servizio.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina chiedere il Regio assentimento per il matrimonio contratto, ai sensi dell'art. 5 del R. decreto 3 giugno 1938-XVI, n. 1562. Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso, ammogliato, se egli non avrà ottemperato alla disposizione del presente capoverso o se non avrà ottenuto il Regio assentimento.

Art 10.

L'anzianità relativa di nomina a tenente dei vincitori del concorso sarà determinata in base alla somma dei punti ottenuti nelle graduatorie di categorie, salvo il disposto dell'art. 19 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314.

Art. 11.

Coloro che saranno nominati tenenti del genio aeronautico potranno in seguito, a seconda delle esigenze di servizio, essere avviati ad una qualsiasi delle altre categorie previste dalla legge.

Essi pertanto saranno tenuti, occorrendo, a seguire i corsi di specializzazione ed a compiere i periodi di pratica che venissero prescritti per conseguire i titoli necessari per il passaggio di categoria.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 6 aprile 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: PRICOLO

PROGRAMMI DI ESAME

per i concorrenti al grado di tenente nel Corpo del genio aeronautico (ruolo ingegneri)

1. — MECCANICA RAZIONALE.

(*Prova scritta*)

1) Vettori - Prodotto scalare e vettoriale - Momenti - Riduzione di un sistema ad un vettore ed una coppia - Asse centrale.

2) Derivata di un vettore e di un punto - Integrazione di un vettore - I tre vettori unitari: tangente, normale principale e binormale - Lavoro di un vettore - Gradiente di uno scalare.

3) Cinematica del punto - Velocità - Moto con velocità costante - Accelerazione - Componenti normali e tangenziali della accelerazione.

4) Moto con accelerazione data - Caso dell'accelerazione costante Moto dei gravi - Moto piano.

5) Moto circolare - Moto armonico - Moto centrale - Moto elicoidale uniforme.

6) Cinematica dei moti rigidi - Caratteristiche dei sistemi rigidi - Moto traslatorio - Moto rotatorio.

7) Composizione dei moti rigidi ed in particolare di moti traslatori o rotatori - — Moto rototraslatorio - Moto rigido generale - Moto istantaneo.

8) Moto assoluto e relativo - Velocità ad accelerazione del moto relativo - Teorema di Coriolis.

9) Moti relativi particolari: rispetto ad una traslazione, rispetto ad una rotazione e rispetto ad un moto elicoidale uniforme.

10) Elementi della meccanica: forza e massa - Leggi fondamentali della meccanica - Forze speciali (posizionali, conservative, di gravità o dipendenti dalla sola velocità).

11) Equazioni del moto - Lavoro di una forza - Potenza - Quantità di moto - Impulso - Forza viva.

12) Unità fondamentale in meccanica - Sistema assoluto - Sistema G. G. S. - Omogeneità delle grandezze meccaniche - Modelli metallici - Regola di Newton.

13) Centro di massa di un sistema di punti materiali - Momenti statici - Baricentri di linee, di superfici e di volumi - Applicazioni - Teoremi di Guldino.

14) Momento di inerzia di un sistema di punti materiali - Elissoide d'inerzia Assi e piani principali d'inerzia - Applicazioni.

15) Statica del punto materiale - Attrito - Equazioni cardinali della statica.

16) Statica dei sistemi rigidi - Sistema rigido con un punto fisso o con un asse fisso.

17) Statica dei sistemi articolati e dei fili - Casi particolari - Catenaria omogenea.

18) Dinamica del punto materiale - Equazioni intrinsiche - Moto rettilineo - Caduta dei gravi - Moto curvilineo.

19) Dinamica del punto vincolato a muoversi su una linea liscia - Pendolo semplice - Piccole oscillazioni - Forza centrifuga.

20) Dinamica del punto vincolato a muoversi su una linea con attrito o su una superficie senza o con attrito.

21) Generalità sul movimento dei sistemi materiali - Quantità di moto - Momento delle quantità di moto.

22) Equazioni cardinali della dinamica - Principio del moto del baricentro - Spostamenti effettivi o virtuali - Spostamenti rigidi - Grado di libertà.

23) Principio dei lavori virtuali - Principio di d'Alembert - Applicazioni - Integrale delle forze vive.

24) Dinamica dei moti rigidi - Lavoro - Forza viva - Quantità di moto - Momento delle quantità di moto.

25) Equazioni caratteristiche dei moti rigidi - Moto rigido attorno ad un asse fisso - Pendolo composto.

2. — CHIMICA GENERALE.

(*Prova scritta*).

Consiste nella trattazione di un tema di chimica generale ed applicata e nella soluzione di un problema su uno dei seguenti argomenti:

1) Leggi fondamentali della chimica - Legge delle proporzioni definitive; delle proporzioni multiple - Legge di Avogadro - Legge di Cannizzaro.

2) Formule ed equazioni chimiche - Calcoli stechiometrici; cenni sulla teoria degli errori - Misura delle masse; bilancio; correzioni della pesiera.

3) Analisi gravimetrica - Acidimetria ed alcalimetria - Teoria degli indicatori - Analisi volumetrica.

4) Sistema periodico degli elementi - Numero atomico - Elementi radioattivi - Isotopi - Ipotesi moderna sulla costituzione dell'atomo ed accenni al contributo recato dalla spettroscopia e dallo studio dei fenomeni di rifrazione dei raggi X.

5) Leggi dei gas - Formula caratteristica dei gas - Analogie tra sostanze allo stato gassoso ed in soluzione; dissociazione ed associazione - Elettroliti; conducibilità - Numero di trasporto - Tensione di soluzione - Pila di concentrazione - Teoria di Vant Hoff ed Arrhenius - Elettrolisi.

6) Sistemi omogenei ed eterogenei - Equilibrio chimico - Legge dell'azione di massa - Legge delle fasi; diagramma di stato - Allotropia - Punti di trasformazione - Eutettici - Principio dell'equilibrio mobile.

7) Effetto calorifico delle reazioni chimiche; reazioni endotermiche ed esotermiche - Calore di soluzione, di formazione, di decomposizione - Variazione dell'energia interna nelle reazioni - Principio di lavoro massimo - Velocità di reazione.

8) Velocità di reazione - Influenza della temperatura e della pressione - Come può variare la velocità di reazione - Catalisi.

9) Chimica del carbonio - Analisi elementare di un composto organico - Formula di struttura - Isomeria - Stereoisomeria; radicali - Alcali - Sintesi organica - Principali coloranti e teoria sui colori.

10) Processi di preparazione dei principali prodotti inorganici ed organici - Sintesi dell'acido nitrico - Moderni sistemi di produzione degli alcool metilico ed etilico per sintesi.

3. — MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE.

(*Prova scritta*).

1) Equilibrio dinamico dei sistemi materiali rigidi, liberi e soggetti a vincoli - Teorema della conservazione del centro di massa.

2) Rendimento delle macchine, attrito radente e volvente, coefficiente di attrito, suoi valori e sua misura; applicazione ai supporti portanti e di spinta - Sollecitazioni dovute alla forza centrifuga nei tamburi e nei dischi girevoli attorno al loro asse.

3) Teorema del d'Alembert e sua applicazione al moto di traslazione - Trasmissione del movimento tra due assi paralleli, normali, o comunque inclinati tra loro mediante elementi rigidi.

4) Vari tipi di ruote dentate e di dentature - Vite perpetua e sua applicazione - Calcolo degli ingranaggi.

5) Applicazione del teorema del d'Alembert al movimento di rotazione - Azione di scuotimento - Effetti giroscopici.

6) Teoria e calcolo dei volanti e dei contrappesi e loro applicazione alle cammes.

7) Teorema delle forze vive e sue applicazioni - Trasformazione del movimento circolare continuo in movimento rettilineo alternato - Parallelogrammi articolati: biella a manovella; diagrammi della velocità e delle accelerazioni.

8) Teoria dinamica della trasmissione mediante cinghie e funi - Paranchi.

9) Regolatori e loro ufficio, staticità; stabilità; gradi di insensibilità; regolazione diretta ed indiretta, servo-motori.

10) Calcolo degli alberi di trasmissione - Velocità critica degli alberi - Calcolo delle molle ad elica cilindrica.

4. — MECCANICA APPLICATA ALLE COSTRUZIONI.

(*Prova scritta*).

1) Tensione e pressione - Flessione - Taglio - Torsione - Equazioni di stabilità - Lavoro di deformazione.

2) Casi composti di sollecitazione dei solidi elastici ad asse rettilineo - Flessione e taglio - Tensione o pressione e torsione - Flessione e torsione - Taglio e torsione.

3) Solidi a semplice curvatura - Tensioni tangenziali e normali.

4) Travature reticolari piane staticamente determinate - Vincoli - Travature caricate ai nodi e sulle aste - Cenno sulle travature nello spazio.

5) Travature reticolari piane staticamente indeterminate - Sforzi nelle aste - Spostamenti dei nodi - Teoremi derivanti dall'equazione dei lavori virtuali.

6) Solidi cimentati a tensione o pressione, flessione e taglio - Travature staticamente indeterminate.

7) Travi appoggiate alle estremità e percorse da carichi mobili - Travi a carico diretto ed indiretto - Trave continua percorsa da carico mobile.

5. — ELETTROTECNICA.

(*Prova scritta*).

1) Nozioni fondamentali di elettrostatica, del magnetismo, dell'elettromagnetismo - Leggi di Coulomb, di Ohm, di Kirchhoff, di Joule - Induzione magnetica ed elettromagnetica - Isteresi e grafici relativi - Leggi di Lenz - Autoinduzione - Correnti alternate - Resistenza, capacità, autoinduzioni variamente combinate nei circuiti a corrente alternata.

2) Unità elettrostatiche ed elettromagnetiche nel sistema assoluto e nel sistema pratico - Apparecchi di misura per corrente continua e per corrente alternata.

3) Nozioni fondamentali di elettrochimica - Legge di Farady - Polarizzazione - Tipi principali di pile ed accumulatori - Loro descrizione, funzionamento, rendimento, impiego.

4) Generatrici a corrente continua - Differenti tipi - Costruzione, caratteristiche interne ed esterne - Rendimento, sistema di eccitazione - Motori a corrente continua - Costruzione - Caratteristiche per i diversi sistemi di eccitazione - Sistemi di regolazione.

5) Trasformatori statici, teoria, costruzioni, rendimento, impiego - Alternatori - Costruzioni, caratteristiche di funzionamento, accoppiamento.

6) Motori sincroni - Funzionamento e caratteristiche - Fattori di potenza - Sistemi di avviamento e accoppiamento - Motori asincroni a campo rotante - Costruzione, caratteristiche, rendimento - Regolazione e avviamento - Motori asincroni monofasi e motori per corrente alternata con commutatore - Macchine convertitrici.

7) Illuminazione elettrica - Sistemi diversi e nozioni relative ai consumi - Distribuzione di energia con corrente continua e con corrente alternata.

8) Circuiti oscillanti e risonanza - Valvola termoionica e sue applicazioni - Complessi trasmittenti e riceventi di onde elettromagnetiche - Generalità sulla costruzione e schemi.

6. — ANALISI QUALITATIVA.

(*Prova pratica e relazione scritta*).

Consiste nel riconoscere la presenza di un certo numero di anioni e cationi in un miscuglio polverulento od in una soluzione.

Potranno essere presenti due comuni sostanze organiche.

A ciascun candidato viene distribuito il saggio per estrazione a sorte.

Del risultato dell'analisi sarà compilata completa relazione.

7. — MACCHINE TERMICHE ED IDRAULICHE.

(*Prova scritta*).

1) Proprietà fondamentali e trasformazioni principali dei gas perfetti e dei gas reali, dei vapori e surriscaldati - Teoria cinetica dei gas.

2) Principio di Mayer e di Carnot - Cicli delle macchine termiche ideali - Loro imperfezioni nelle macchine reali - Entropia - Diagrammi entropici - Diagrammi di Mollier - Compressori - Distribuzione di energia con aria compressa - Macchine frigorifiche.

3) Pressione idrostatica sopra una superficie piana - Velocità di afflusso dell'acqua nei tubi - Calcolo delle condotte forzate - Distribuzione di energia con acqua in pressione.

4) Combustibili - Potere calorifico, evaporante ed irradiante - Peso e volume dell'aria necessaria alla combustione - Peso e volume dei prodotti della combustione.

5) Trasmissione del calore - Conduttività interna ed esterna - Trasmissione tra fluidi in movimento - Coefficiente di trasmissione.

6) Generatore del vapore dei vari tipi - Caratteri differenziali - Rendimento e calcolo delle loro dimensioni principali - Accessori principali per il loro funzionamento e per aumentare il rendimento - Varie specie di focolari per combustibili - Gassogeni.

7) Pressione idraulica esercitata da una vena d'acqua contro una superficie piana e curva fissa e mobile. Perdita di carico dovuta all'urto, all'attrito, cambiamenti di direzione e di sezione.

8) Movimento dei fluidi aeriformi - Equazioni del moto e della continuità - Efflusso di un gas - Moto nei condotti - Efflusso e moto nei condotti dei vapori - Iniettori ed eiettori - Calcolo delle resistenze passive.

9) Teoria generale dei camini - Dati pratici ed applicazione della teoria al caso particolare nel calcolo di un fumaiolo per caldaia a vapore fissa - Tiraggio naturale e forzato delle caldaie - Ventilatori - Loro calcolo.

10) Motrici idrauliche, espressione del lavoro - Turbine ad azione, ruote Pelton, caratteristiche principali e metodo di calcolo.

11) Motrici a vapore alternative - Principio dell'espansione multipla - Rendimento e calcolo - Distribuzione del vapore - Periodi principali e secondari - Studio della distribuzione - Diagrammi - Descrizione e teoria dei principali sistemi di distribuzione con o senza eccentrici.

12) Distribuzione di precisione con valvole e rubinetti - Macchine a vapore a corrente continua (tipo Stumpf) - Legge di variazione del movimento di torsione sull'asse motore.

13) Influenza dell'inerzia delle masse in movimento - Organi compensatori - Studio generale del bilanciamento delle macchine a vapore - Misura della potenza indicata e strumenti relativi.

14) Principali tipi di turbine idrauliche a reazione - Caratteristiche e metodo di calcolo.

15) Turbine a vapore - Principio dell'azione e della reazione - Salti di velocità e di pressione - Impiego del vapore surriscaldato - Speciale importanza dell'apparecchio di condensazione - Classificazione e descrizione dei tipi più conosciuti di turbine - Loro organi caratteristici e cenni sulla loro costruzione - Dati pratici di rendimento dei vari tipi di turbine - Schema di procedimento per il calcolo di una turbina a vapore - Tipi principali di condensatori.

16) Pompe idrauliche a stantuffo - Criteri di calcolo - Pulsometri - Iniettori ed elettori - Pompe rotative - Metodi di calcolo.

17) Motori a combustione interna, sia a scoppio che a introduzione di calore a pressione costante - Cicli teorici e cicli pratici a quattro e a due tempi - Cenni descrittivi sui tipi più conosciuti di detti motori - Loro impiego - Dati pratici di rendimento - Schema di procedimento per il calcolo di uno dei detti motori.

18) Pompe centrifughe per basse, medie ed alte prevalenze - Tipi diversi - Metodi di calcolo - Pompa ad aria di condensatori - Tipi diversi - Metodi di calcolo.

8. — Costruzioni civili.

(*Prova scritta*).

1) Teoria del cemento armato - Leggi delle deformazioni - Calcolo di verifica e diretto degli elementi che comunemente si impiegano nelle costruzioni - Travi - Solai - Colonne.

2) Tracciamento delle strade ordinarie e delle ferrovie - Limiti di pendenza - Raggi delle curve - Strade nazionali, provinciali e comunali - Ferrovie - Tramvie - Principali dimensioni e forme del corpo stradale e relative opere d'arte - Movimenti dei materiali - Consolidamento dei terrapieni e delle trincee in terreni franosi - Opere di presidio contro le piene e le mareggiate.

3) Muri di sostegno - Ponti e viadotti - Fondazioni ordinarie e pneumatiche - Calcoli di resistenza - Armature - Gallerie - Tipi principali secondo la quantità dei terreni da attraversare - Metodi di attacco - Perforazione ordinaria e meccanica.

4) Ponti metallici ed in legname e calcoli di resistenza relativi - Prove di materiali in officina - Prove statiche e dinamiche.

5) Idrografia - Fisica ed idrometria dei corsi d'acqua.

6) Correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative - Imboscamento - Briglie - Arginature - Bacini di ritenuta.

7) Canali di navigazione, di irrigazione ed industriali - Opere d'arte relative.

8) Allacciamento, derivazione e distribuzione delle acque potabili - Canalizzazione nelle città - Fognature.

9) Bonificazioni - Colmate naturali ed artificiali - Prosciugamento meccanico - Canali di scolo - Fognature dei terreni.

10) Opere marittime - Moli e dighe - Scali - Darsena - Barconi di raddobbo - Scivoli per idrovolanti - Ormeggi - Fari e fanali - Boe.

11) Costruzioni civili e rurali - Edifici pubblici - Aviorimesse - Calcoli statici relativi alle varie parti degli edifici.

12) Volte e soffitti - Solai - Pavimenti - Coperture - Incavallature e centine in legno ed in ferro - Teorie - Pensiline - Pozzi neri.

13) Riscaldamento, ventilazione ed illuminazione degli edifici.

9. — Analisi quantitativa.

(*Prove pratiche e relazione scritta*).

Consiste nel dosaggio di due elementi di natura acida o basica. A ciascun candidato viene distribuito il saggio per estrazione a sorte.

Sarà compilata completa relazione del risultato analitico.

10. — Disegno di macchine.

La prova consiste nel calcolare sommariamente e disegnare seduta stante e secondo i dati che verranno forniti dalla commissione, organi elementari di macchine, o macchinari completi non molto complessi.

11. — Disegno di architettura.

La prova consiste nel disegnare qualche particolare di costruzioni civili, o qualche opera completa semplice, o qualche elemento di decorazione nei vari stili architettonici.

12. — Disegno di impianti e macchine elettriche.

La prova consiste nel calcolare e disegnare particolari di macchine elettriche (dinamo, motori, alternatori, convertitori, trasformatori) o schemi di impianti elettrici (centrali di produzione o di conversione, quadri di distribuzione, schemi di stazioni R. T.).

13. — Chimica tecnologica.

(*Prova scritta*).

1) Combustibili solidi - Natura, proprietà e caratteristiche chimico-fisiche - Derivati industriali (catrami, asfalti ecc.) - Potere calorifico.

2) Combustibili liquidi e carburanti per motori a scoppio - Natura, proprietà.

3) Carburanti sintetici moderni - Kraking - Sostanze antidetonanti - Teoria della carburazione.

4) Gas aeronautici (idrogeno, elio) - Combustibili gassosi - Analisi dei gas.

5) Lubrificanti - Teoria della lubrificazione - Lubrificanti solidi e liquidi; oli minerali e vegetali in uso per la lubrificazione dei motori.

6) Vernici; composizione delle principali vernici; vernici grasse e volatili; proprietà; vernici tenditela a base di etericellulosici; concetti e proprietà fondamentali per la preparazione delle vernici a tendere.

7) Metalli - Principali metalli impiegati nelle costruzioni aeronautiche - Cenni sulle proprietà meccaniche dei metalli: trazione, compressione, flessione e torsione - Importanza dei trattamenti termici.

8) Ferro ed acciaio; minerali, metallurgia, proprietà delle varie leghe ferro carbonio; diagramma di Roozebom; cenno sugli acciai speciali e le ghise.

9) Metalli non ferrosi pesanti; rame, zinco, cadmio, stagno; loro impiego; saldatura autogena dei metalli.

10) Metalli e leghe leggere: alluminio, magnesio, minerali, metallurgia ed impiego, corrodibilità dei metalli.

11) Tessuti, differenti fibre impiegate e loro proprietà; lino, seta, cotone, canapa; colle animale e vegetali.

12) Legnami che si impiegano nelle costruzioni; natura delle varie essenze e loro proprietà; confronto tra le caratteristiche fisiche e meccaniche dei vari legnami - Stagionatura - Impregnazione - Verniciatura - Struttura del tronco e importanza delle varie parti - Difetti dei legnami.

13) Materiali cementizi - Calci - Cementi - Calcari, pozzolane.

14) Acqua, acque potabili - Criteri per giudicare la potabilità delle acque - Sistemi e procedimenti per correggere la durezza delle acque.

15) Esplosivi - Teoria degli esplosivi - Potenza teorica - Calore di esplosione e temperatura dei gas che si formano nella esplosione - Volume e pressione dei gas - Velocità di esplosione - Esplosivi di lancio - Caratteristiche dei vari e più importanti tipi di esplosivi.

14. — Lingue estere.

(*Prova scritta*).

Le prove di lingue estere consisteranno in traduzioni di brani di argomenti di carattere tecnico, tolti da riviste francesi, inglesi e tedesche.

È obbligatoria la sola traduzione dal francese, mentre quelle dal tedesco o dall'inglese sono facoltative.

Soltanto per le prove facoltative è permesso l'uso del vocabolario.

p. *Il Ministro*: Pricolo

(1449)

REGIA PREFETTURA DI PARMA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Veduto il precedente decreto 19 gennaio 1940-XVIII, n. 24768, con il quale è stato dichiarato vincitore e designato per la nomina a medico della condotta nel comune di Terenzo, il dott. Quattromini Giuseppe e veduta la deliberazione 9 marzo corrente del podestà di Terenzo relativa alla nomina del predetto sanitario;

Veduto il successivo decreto prefettizio 20 marzo 1940-XVIII, n. 6621, con il quale il predetto dott. Quattromini è stato designato invece alla condotta medica del 2° reparto di Bardi;

Ritenuto che i medici concorrenti dichiarati idonei col decreto prefettizio 8 settembre 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 stesso mese, che seguono immediatamente in graduatoria il dott. Quattromini, sono i dottori Cavalli Angelo, il quale con telegramma 18 corrente ha dichiarato di rinunciare alla condotta di

Terenzo, e Conforti Guido, il quale con telegramma 21 corrente ha pure dichiarato di rinunciare a detta condotta;

Ritenuto che ai due rinuncianti segue nella graduatoria suindicata il dott. Giuseppe Lamoretti, il quale ha esplicitamente dichiarato di accettare la condotta di Terenzo;

Veduti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 24, 26 e 35 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

È dichiarato vincitore e designato per la nomina a medico condotto di Terenzo il dott. Giuseppe Lamoretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali, e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del comune di Terenzo.

Parma, addì 22 marzo 1940-XVIII

Il prefetto: SACCHETTI

(1430)

REGIA PREFETTURA DI BOLOGNA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visti i propri decreti 26 agosto 1939-XVII, n. 24904, con i quali veniva provveduto, rispettivamente, all'approvazione della graduatoria del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1937-XVI, e nella dichiarazione dei candidati risultati vincitori per le singole condotte messe a concorso;

Visto il proprio decreto 23 novembre 1939-XVIII, n. 33368, con il quale il dott. Pasquale Bottau veniva dichiarato vincitore per la prima condotta medica del comune di Tossignano, in sostituzione del dott. Domenico Zappia rinunciatario;

Visto il proprio decreto 5 marzo 1940-XVIII, n. 7456, con il quale il dott. Pasquale Bottau è stato dichiarato vincitore per la terza condotta medica del comune di Imola, in sostituzione del dott. Tomaso Dell'Aquila, rinunciatario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla designazione di altro candidato per il posto resosi vacante;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265;

Visti gli articoli 55 e 26 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Il dott. Antonio Seglias è dichiarato vincitore per la prima condotta medica del comune di Tossignano, in sostituzione del dottor Pasquale Bottau.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Bologna e pubblicato per giorni otto consecutivi all'albo della Regia prefettura di Bologna e del comune di Tossignano.

Bologna, addì 21 marzo 1940-XVIII

Il prefetto: SALERNO

(1431)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visti i propri decreti 26 agosto 1939-XVII, n. 24904, con i quali veniva provveduto, rispettivamente, all'approvazione della graduatoria del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1937-XVI, e nella dichiarazione dei candidati risultati vincitori per le singole condotte messe a concorso;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1939-XVIII, n. 37043, con il quale il dott. Antonio Seglias è stato dichiarato vincitore per la seconda condotta medica del comune di Castiglione dei Pepoli, in sostituzione del dott. Giovanni Mulè;

Visto il proprio odierno decreto n. 10047 con il quale il dott. Antonio Seglias è dichiarato vincitore per la prima condotta medica del comune di Tossignano, in sostituzione del dott. Pasquale Bottau;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265;

Visti gli articoli 55 e 26 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Il dott. Rino Agostini è dichiarato vincitore per la seconda condotta medica del comune di Castiglione dei Pepoli, in sostituzione del dott. Antonio Seglias.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Bologna e pubblicato per giorni otto consecutivi all'albo della Regia prefettura di Bologna e del comune di Castiglione dei Pepoli.

Bologna, addì 21 marzo 1940-XVIII

Il prefetto: SALERNO

(1433)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.